

Luigi Sandirocco

Una nuova riflessione su pontefici e sacerdozio al femminile in Roma antica

Il tema prescelto per la trattazione specialistica di Mariangela Ravizza¹ ha spesso attirato l'attenzione degli studiosi di diritto romano, sia per i profili soggettivi delle due classi sacerdotali, sia per le interconnessioni tra religione e diritto nell'esperienza giuridica romana. Il volume inserito nella *Collana* della «Rivista di diritto romano» e dedicato a Bernardo Santalucia ha una scansione tripartita che scorre lungo i seguenti itinerari «Il pontefice massimo e gli altri sacerdoti nella Roma delle origini. Il ruolo delle Vestali» (p. 9-104), «I cosiddetti 'processi' alle Vestali nella prima Repubblica» (p. 105-160) e «Il ruolo delle Vestali nella tarda repubblica. Riflessi processuali» (p. 161-241), suggeriti dall'indice delle fonti (p. 245-258) e da quello degli autori (p. 259-266).

La studiosa introduce l'argomento attingendo ai caratteri della *religio* nella Roma antica che si interfacciava al potere politico (p. 9-33). La religione ha un significato diverso rispetto all'accezione moderna (p. 34), poiché esprime motivazioni politiche incarnando un insieme con leggi e *mores*². Essa è quindi riverbero di una spiritualità inestricabile dalla comunanza e dalla condivisione dell'identità, in una sorta di vicendevole autolegittimazione tra *rex* e *pontifex maximus*³. Il re è il rappresentante della società quirite e riceve per transizione il potere decisionale dei *patres* in continuità con i sacerdoti (pontefici, auguri e *de-*

¹ M. RAVIZZA, *Pontefici e Vestali nella Roma repubblicana*, LED Edizioni universitarie di lettere economia diritto, Milano, 2020, p. 268.

² M. BETTINI, *Elogio del politeismo. Quello che possiamo imparare oggi dalle religioni antiche*, Bologna, 2014, p. 130.

³ Sul punto, in particolare, cfr. R. SCHILLING, *Rites, cultes, dieux de Rome*, Paris, 1979, p. 74, J. NORTH, *La religione repubblicana*, in «Storia di Roma», II, Torino, 1990, p. 567, J. CHAMPEAUX, *La religion romaine*, Paris, 1998 – trad. it. *La religione dei Romani* – Bologna, 2002, p. 11 ss., F. DE MARTINO, *La costituzione della città-stato*, in «Storia di Roma», I, Torino, 1988, p. 361, A. SCHIAVONE, *I saperi della città*, in «Storia di Roma», I, cit., p. 572 ss., J. SCHEID, *La Religion des Romains*, Paris, 1998 – trad. it. *Rito e religione dei romani* – Bergamo 2009, p. 22.

cemviri / quindicemviri sacris faciundis), in origine in collegi distinti per le competenze specifiche e successivamente con un evidente accentramento di detenzione ed esercizio. Nella fase primigenia del meccanismo unico l'atto è politico e religioso allo stesso tempo (p. 14), almeno fino a quando il consolidamento di un'organizzazione politica porta a separare la sfera civile da quella religiosa e ad attribuire i *sacra* a *rex sacrorum*, *flamines*, *augures* e quindi alle *virgines vestales* come detentori di sapienza e ritualità⁴ (p. 11 ss.).

Nella prima età repubblicana il *pontifex maximus* celebrava diversi riti liturgici che erano stati appannaggio del re e che non potevano essere devoluti ai magistrati o agli altri sacerdoti, e quindi assurge, come dice il nome, ad apice della costruzione sacra⁵, trovando almeno apparentemente la sua giustificazione nella volontà di impedire la restaurazione monarchica o le tentazioni di tirannide⁶ (p. 18 ss.), non sottacendo che a esso veniva formalmente preclusa la carriera politica dalla quale erano storicamente attratti proprio per l'accresciuta importanza, per l'ascesa nella considerazione comune e per le decise interferenze nella vita pubblica in ragione del proprio ufficio⁷ (p. 22). In epoca repubblicana il collegio dei sacerdoti era formato da eminenti giureconsulti che fornivano consigli ai magistrati andando a saldare le istituzioni civili a quelle religiose. Si consideri il ruolo svolto dai pontefici, autori delle glosse, per l'interpretazione delle *XII Tabulae*. Tanto le norme religiose quanto quelle giuridiche reggevano sorti, destini e quotidianità dei romani, e un cardine essenziale era rappresentato dai *libri sacerdotum populi Romani* con le formule delle preghiere, dai *commentarii* che raccoglievano *decreta* e *responsa*, dai *fasti*, con l'elenco dei magistrati eletti annualmente, e dagli *Annales pontificum* o *maximi* dove venivano annotati gli avvenimenti dell'anno⁸.

L'autrice scende quindi nel dettaglio delle ritualità, delle competenze specifiche e delle commistioni, con una accuratezza che dimostra la padronanza degli argomenti e delle fonti affrontando, dopo questa lunga fase preliminare, i caratteri e le funzioni dell'*ordo sacerdotum* (p. 34-43). Farne parte significava prestigio e potere di casta nel ruolo di tramite tra il mondo degli dèi⁹ e quello degli uomini, a garanzia del rapporto – *pax deorum* – e della grandezza di Roma basata non sul

⁴) Cic., *leg.* 2.20.

⁵) Liv., *urb. cond.* 40.42.8-11.

⁶) In argomento, nello specifico, cfr. F. BLAIVE, *Rex Sacrorum. Recherches sur la fonction religieuse de la royauté romaine*, in «RIDA», XLII, 1995, p. 133 ss.

⁷) Gai., *inst.* 1.99, Liv., *urb. cond.* 1.20.5-7, Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.73.2, e Macr., *sat.* 1.14.1 e 1.13.15.

⁸) Gell., *noct. Att.* 13.23.1, e Cic., *or.* 2.12.52.

⁹) Cic., *leg.* 1.23.

timore¹⁰ ma sulla devozione: la *pietas*, appunto. Formule rigide, ieraticità e alone di mistero esaltavano quel ruolo e ne accrescevano fascinazione e autorevolezza¹¹. Il sacerdozio era un valido trampolino di lancio per l'accesso alle più alte magistrature così come diventare *pontifex maximus* significava ascendere al più alto livello della carriera magistratuale (p. 37), con tutti i privilegi che ciò comportava, solo in parte temperati dalla rete di controlli che fungevano da contrappeso¹². In un episodio del 242 a.C. viene riportato¹³ che il pontefice massimo L. Cecilio Metello vietò al *flamen* A. Postumio Albino, che era altresì console, di uscire dall'Urbe per recarsi in Sicilia, per non interrompere le funzioni sacerdotali (*sacra*) in onore di Marte. Mariangela Ravizza ritiene emblematico analizzare le implicazioni che ne derivano, proprio per l'interconnessione tra la sfera religiosa e quella politico-militare (p. 43 ss.), analogamente a quanto accaduto nel 189 a.C. a un *flamen Quirinalis*¹⁴ nonché nel 13 a.C.¹⁵. La casistica concreta riportata dalle fonti¹⁶ consente all'autrice del saggio di prodursi in una pertinente e puntuale disamina del fondamento dei provvedimenti punitivi adottati dal pontefice massimo (p. 50 ss.), tra prescrizioni e divieti¹⁷ che vanno rispettati parimenti a obblighi e regole, per quanto non immuni da una evoluzione storica¹⁸.

Il rispetto delle regole prescinde dall'aver o meno infranto la *pax deorum* o commesso un illecito penale con il proprio comportamento (p. 60). La *coërcitio* pontificale è di carattere generale e sembrerebbe potersi esercitare verso quanti non eseguono i suoi ordini indipendentemente dall'appartenenza o meno all'ambito sacrale¹⁹, per quanto l'insufficienza di dati pervenuti farebbe propendere a escludere gli auguri, probabilmente estranei al collegio pontificale (p. 67), mentre fonti inequivocabili dimostrano l'applicazione di poteri coer-

¹⁰ Divesamente in Polib., *hist.* 6.56.10-13.

¹¹ L. PEPPE, *Note minime di metodo intorno alla nozione di homo sacer*, in «SDHI.», LXXIII, 2007, p. 437 ss., C. PELLOSO, *Sacertà e garanzie processuali in età regia e proto repubblicana*, Napoli, 2013, p. 57 ss., e F. ZUCCOTTI, *Altre congetture sulla struttura arcaica della sacertà*, in «RDR.», XIX, 2019, p. 31 ss. (apparso in una prima versione con il titolo *Ancora sulla configurazione originaria della sacertà*, in «Iura», LXIV, 2016, p. 295-378).

¹² Liv., *urb. cond.* 27.8.7-8, Serv., *comm. in Verg. Aen.* 8.552, Plut., *Num.* 10.6, e Gell., *noct. Att.* 10.15.10.

¹³ Liv., *ep.* 19, e Val. Max., *mem.* 1.1.2.

¹⁴ Liv., *urb. cond.* 37.51.3-5.

¹⁵ Cic., *Phil.* 11.8.18.

¹⁶ Liv., *urb. cond.* 26.23.8, e Val. Max., *mem.* 1.1.4.

¹⁷ Plut., *quaest. Rom.* 40 e 111, Gell., *noct. Att.* 10.15.3-4, Liv., *urb. cond.* 1.20.2, Tac., *ann.* 1.62, Dio Cass., *hist. Rom.* 54.28.3, 54.35.4, 56.31.3, 60.13.3, e Cic., *Phil.* 11.8.18.

¹⁸ Gell., *noct. Att.* 10.15.14-17, Tac., *ann.* 3.71.2, Liv., *urb. cond.* 5.52.13, Plut., *quaest. Rom.* 40 e 50, App., *bell. civ.* 1.74.342, e Serv., *comm. in Verg. Aen.* 4.29.

¹⁹ S. DI MARZO, *Storia della Procedura Criminale Romana. La Giurisdizione dalle origini alle XII Tavole*, Palermo, 1898, p. 128-129.

citivi (multe, confische di beni, pegni) nei confronti dei flamini e del *rex sacrorum*, in quanto sacerdoti appartenenti al suo collegio e da lui stesso nominati (p. 68). Una soluzione interpretativa univoca sui conflitti tra pontefice massimo e augure o soggetti estranei all'ambito sacerdotale non è possibile alla luce della lacunosità di quanto tramandatoci, e quindi risulta dubbia l'estensione della potestà punitiva del pontefice massimo oltre la materia sacra e i membri del proprio collegio (p. 69). Quanto alla natura giuridica di tale potere punitivo (p. 72-77), un passo di Livio²⁰ lascerebbe ipotizzare che l'*imperium* del *rex* si fosse trasferito, in età repubblicana, al pontefice massimo, e che pertanto il potere della suprema autorità religiosa fosse la proiezione di quello del re in età monarchica e del magistrato in età repubblicana. Mariangela Ravizza ritiene invece che la separazione tra i due ambiti civile e religioso sia meno netta da quanto ritenuto da parte della dottrina, proprio per la fluidità dell'esperienza storico-giuridica che spingeva i pontefici ad adeguare i vari istituti alle continue esigenze sociali, al netto delle inevitabili interferenze (p. 74-75), concludendone che Livio ha inteso il termine '*imperium*' non nell'accezione militare del magistrato ma come potere di impartire ordini.

L'*excursus* della prima parte approda quindi alla figura della vergine vestale (p. 77-104), appartenente all'unico collegio sacerdotale femminile della romanità e depositaria di una serie di peculiarità che la rendono originale perché portatrice di valori e riconoscimenti dai quali le donne erano escluse. Esse dovevano curare il fuoco sacro simbolo dell'eternità di Roma²¹ e nel momento in cui venivano consacrate alla dea di cui assumevano il nome rompevano per 30 anni ogni rapporto con il mondo esterno, entrando in una dimensione sacra speciale ed esclusiva ripagata con inusitati privilegi. Le vergini vestali erano anche affidatarie delle procedure rituali per impedire la collera divina o ripristinare la *pax deorum*. Esse dovevano essere pure e dovevano mantenere l'assoluta castità, custodire altresì di un fallo sacro che rappresentava la potenza fecondatrice del fuoco e onorare il dio *Fascinus*, divinizzazione di quel fallo che esse non dovevano neppure conoscere. Tra i privilegi, il *ius testamenti faciundi*²², l'esenzione dal giuramento e di rendere testimonianza²³. L'accesso era esclusivo, per scelta del *rex* prima e del *pontifex maximus* poi, quando la fanciulla era nella fascia di età i sei e i dieci anni e possedeva precisi requisiti fisici, familiari

²⁰ Liv., *urb. cond.* 37.51.3-5.

²¹ Cic., *Cat.* 4.9.18, *Ov., fast.* 6.295-298, e Liv., *urb. cond.* 5.52.7.

²² Gell., *noct. Att.* 1.12.9, Cic., *rep.* 3.17, e Plut., *Num.* 10.5. Sul *ius testamenti faciundi* delle sacerdotesse e sua risalenza temporale, da ultimo, cfr. L. SANDIROCCO, *Vergini vestali. Onori, oneri, privilegi. Riflessioni sul ius testamenti faciundi*, Roma, 2016, p. 59-82.

²³ Plut., *Publ.* 8.8, Gell., *noct. Att.* 7.7.2, e Tac., *ann.* 2.34.

e giuridici²⁴. Ma in seguito il criterio della selezione passò al popolo, in base a quanto previsto dalla *lex Papia de Vestalium lectione*, di datazione incerta, con l'estrazione a sorte da una lista di venti nomi compilata dal pontefice massimo. Le famiglie erano solitamente riluttanti a concedere le figlie. La *sortitio*, probabilmente, fu introdotta proprio per limitare il potere sacerdotale della *captio* introducendo la prevalenza del potere politico (p. 82), al cospetto del popolo così come la cerimonia d'investitura del *flamen Dialis*²⁵. La particolare liturgia consacrante viene quindi dettagliatamente descritta da Mariangela Ravizza che poi passa in rassegna i privilegi in capo alla vestale²⁶ che dal momento della *captio* cambiava condizione giuridica uscendo dalla *patria potestas* senza emancipazione e senza *capitis deminutio* e divenendo *sui iuris*²⁷. Aveva infatti facoltà di disporre dei suoi beni, sia *inter vivos* sia *mortis causa*. La sua moralità e l'aura di fiducia ne fece la depositaria delle volontà testamentarie di personalità quali Cesare e Augusto²⁸ nonché di patti politici importanti per Roma nella certezza della loro intangibilità. La vestale era inviolabile e nessuno poteva ucciderla, neppure se essa si fosse macchiata del reato esecrabile dell'incesto²⁹ (p. 101-102). La partecipazione alla vita sociale delle vestali è testimoniata da numerose fonti letterarie³⁰, per quanto su di esse si stagliasse sempre l'ombra del controllo del *pontifex maximus* che era arbitro di autorizzazioni e dinieghi. Su di esse incombevano però doveri pressanti che derivavano non da una libera scelta ma da un'imposizione calata dall'alto³¹, primo fra tutti quello di preservare il fuoco sacro che ardeva nell'*Atrium Vestae*. Si consideri che la classe sacerdotale delle vestali fu l'ultima dell'esperienza romana a lasciare il campo all'affermazione del cristianesimo, che peraltro ne riprese sincreticamente alcuni aspetti.

La seconda parte del saggio si sofferma sui cosiddetti «processi» alle vestali nella prima repubblica. Elevate dogmaticamente a modello idealizzato di donna alternativo a quello della matrona, che svolgeva la funzione procreatrice e quindi di continuità ereditaria di Roma, le sacerdotesse storicamente incorsero in comportamenti inammissibili, perché ritenuti forieri di disgrazie (pestilenze, sconfitte militari, ira e vendetta degli dèi per la rottura della *pax*) cui il più grave della sfera personale era inerente al *crimen incesti*. Mariangela Ravizza passa quindi in

²⁴) Gell., *noct. Att.* 1.12.1-4, e Tac., *ann.* 2.86.1-2.

²⁵) Gell., *noct. Att.* 15.27.1-2, e Gai., *inst.* 1.130.

²⁶) Gell., *noct. Att.* 1.12.9, Plut., *Num.* 10.6, e Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.67.3.

²⁷) Gai., *inst.* 1.145.

²⁸) Suet., *Caes.* 83, e Suet., *Aug.* 101.1.

²⁹) Plut., *Num.* 10.8.

³⁰) B. SCARDIGLI, *Vestali integrate nella società romana*, in «Studia Historica: Historia Antiqua», XXI, 2003, p. 103.

³¹) Gell., *noct. Att.* 1.12.13.

rassegna una serie di casi riportati esemplarmente dalle fonti (p. 118-123). La prima vestale ad accostarsi ai *sacra* in stato di impurità fu Pinaria³², sotto il regno di Tarquinio Prisco. Nel 483 a.C. fu la volta di Oppia (o Opimia, Opillia o Popillia)³³, e furono i *prodigia* ad annunciare lo sfavore celeste. Quindi, a seguire, Orbinia, Postumia e Minucia³⁴, e ancora Sestilia, Caparronia³⁵, Floronia³⁶, Epimia e Tuccia³⁷. L'elencazione consente non solo di ravvisare il ventaglio di accuse ma altresì delle diverse soluzioni adottate dal collegio dei pontefici (p. 123) in epoche distinte da avvenimenti storici esterni e interni che segnarono l'evoluzione della civiltà romana, caratterizzati da eventi straordinari e inusitati, inspiegabili secondo le cognizioni dell'epoca e interpretati come *tetra prodigia* inviati dagli dèi quale manifestazione della loro collera nei confronti degli uomini e avvolti dall'aura della superstizione e del terrore. Era pertanto necessario e urgente ingraziarsi i loro favori e, pragmaticamente, operare nel senso di ripristinare la *pax deorum*. Il tramite erano i pontefici, depositari della saggezza religiosa per individuare le responsabilità³⁸ e delle formule procedurali per ripristinare lo *status quo*, sino alla decisione definitiva del senato³⁹. L'autrice analizza quindi il caso della testimonianza a opera di uno schiavo (p. 128-132) e si sofferma brevemente sulle peculiarità dell'obbligo di '*sacris abstinere*' in capo alle vestali elevate a emblema della pudicizia e della purezza assoluta e intangibile in funzione dei *sacra* (p. 132-133), con una missione che non ammetteva né tolleranza né perdono per una violazione – il *crimen incesti* – avvertita come un tradimento a Roma. Il rito della punizione, la vivisepolitura nel *Campus Sceleratus* che esprime estremizzato anche il privilegio dell'intangibilità, è minuziosamente descritto da Plutarco⁴⁰: esso non è un'esecuzione in senso tecnico⁴¹ (p. 139-143). Se il sacrificio della vestale non placava l'ira degli dèi, si ricorreva alla consultazione dei Libri Sibillini che contemplavano in casi estremi (*extraordinaria*) i sacrifici umani (p. 143-147). Mariangela Ravizza respinge l'analogia accettata da parte della dottrina

³² Dion. Hal., *ant. Rom.* 3.67.3.

³³ Liv., *urb. cond.* 2.42.10-11, e Dion. Hal., *ant. Rom.* 8.89.3-5.

³⁴ Liv., *urb. cond.* 4.44.11 e 8.15.7-8.

³⁵ Oros., *hist. adv. pag.* 4.5.6-9.

³⁶ Liv., *urb. cond.* 22.3.11-12, 22.8.6, 22.9.7-11, 22.10.1, 22.10.2-7, 22.57.2-4. e Polyb., *hist.* 3.87.9.

³⁷ Liv., *urb. cond.* 28.11.6-7, Dion. Hal., *ant. Rom.* 2.68.3-4 e 2.69.1-2, e Val. Max., *mem.* 8.1.

³⁸ Cic., *div.* 1.2.3.

³⁹ Gell., *noct. Att.* 4.6.1-2, 11.3.2 e 14.7.9, e Cic., *dom.* 53.136.

⁴⁰ Plut., *Num.* 10.8-13.

⁴¹ *Contra* C. KOCH, *Drei Skizzen zur Vesta-Religion*, in *Religio. Studien zu Kult und Glauben der Römer*, Nürnberg, 1960, p. 1-16, secondo il quale il giudizio della vestale è invece un vero e proprio processo penale, nel quale il pontefice massimo esercitava una reale giurisdizione. Ipotesi non condivisa da C. LOVISI, *Vestale, incestus et jurisdiction pontificale sous la République romaine*, in «MEFRA.», CX, 1998, p. 699-735. Tematica approfondita a p. 146-152.

sulla natura giuridica del rapporto tra il pontefice massimo e le vestali come quella tra il *paterfamilias* e *uxor* o *filia*, tale da giustificare il potere punitivo, risultando le differenze sostanziali preponderanti su apparenze e assonanze formali: individua piuttosto una sorta di sorveglianza spirituale sulla vestale, relazione estranea allo schema privatistico della *patria potestas* o del *ius vitae ac necis* del *pater* verso il figlio o lo schiavo, in quanto a essi sarebbe stata applicata la *iurisdictio* da parte degli organi della *civitas* (p. 152 ss.).

Il percorso di ricerca approda nella terza parte del saggio, che indaga sul ruolo delle vestali nella tarda repubblica, con attenzione ai riflessi processuali. Ampio spazio è riservato alla condizione della donna nella società romana, dalla marcata connotazione maschilista, ma con un punto astratto di contatto analogico: il culto della religione e il culto della famiglia. Le sacerdotesse, in ragione del loro ufficio, sono degne del massimo rispetto⁴² così come le matrone, spose e madri esemplari, che coltivano nell'ambito domestico la discendenza di Roma e la custodia dei valori, i *mores maiorum*, nei quali i romani si riconoscono e si identificano⁴³. Le donne sono gravate dall'*infirmetas sexus* e dalla *levitas animi*, mentre il diritto consuetudinario le pone al di fuori della sfera di interessi maschili, a partire dalla partecipazione alla vita pubblica e politica⁴⁴. Tale confinamento sociale viene descritto dall'autrice (p. 162-164) delineando anche in un ampio *excursus* le aperture evolutive legate al mutare del quadro storico che si riverbera in quello giuridico (p. 164-184) e l'influsso dei costumi orientali nella progressiva disgregazione degli antichi costumi, anche per i culti importati dall'esterno, e l'erosione della *deminutio* delle donne sulla scia delle mutazioni comportamentali e dell'allentamento dei costumi anche a livello di religiosità. La vestale si ritrovò così a incarnare un ruolo antico, di totale sottomissione alla dea e di controllo da parte del pontefice, che aveva come contropartita un'aura di venerazione, mentre il mondo circostante cambiava, con una naturale aspirazione a incidere sul piano socio-politico. Gli esempi di ingerenza, per quanto estemporanei, non mancano (p. 188-193). L'*incestum* permaneva a simboleggiare la *maxima culpa* di cui potesse macchiarsi la vestale e che andava sovente a turbare il dinamico equilibrio tra la religione e il potere. Il caso di Marcia, Emilia e Licinia⁴⁵, che ebbero diversi amanti tra gli appartenenti all'ordine equestre, è paradigmatico: tratte in giudizio nel 113 a.C. davanti al collegio dei pontefici, la sola Emilia viene condannata. Lo scandalo per la tenuità della decisione innescò la

⁴² Liv., *urb. cond.* 5.40.8-10.

⁴³ Iuv., *sat.* 14.163-172.

⁴⁴ D. 5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*), D. 16.1.1.1 (Paul. 30 *ad ed.*), D. 50.17.2 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*), D. 3.1.1.5 (Ulp. 6 *ad ed.*), D. 48.2.8 (Macer 2 *de publ. ind.*), D. 47.23.6 (Ulp. 6 *ad ed.*) e D. 48.2.1 (Pomp. 1 *ad Sab.*).

⁴⁵ Dio Cass., *hist. Rom.* 26.87.3-4.

vibrante reazione del tribuno della plebe Sesto Peduceo, il quale fece approvare dal popolo l'istituzione di una *quaestio* straordinaria di riesame affidata a Lucio Cassio Longino, noto per la sua severità⁴⁶. E stavolta anche Licinia e Marcia vennero condannate. Il senato, in aggiunta, ordinò ai decemviri di consultare i libri sibillini e il responso fu che ulteriori sciagure si sarebbero abbattute sui romani se non avessero compiuto un sacrificio umano, per vivisepolitura nel foro Boario, che riguardò una coppia di greci e una di galli. I processi *ex lege Peduceae* si svolsero con rito inquisitorio, innescati dalla *delatio* di uno schiavo e non da un'*accusatio*, ma con le sorti affidate a un *quesitor*. Mariangela Ravizza non aderisce all'ipotesi che essi rappresentino una forma eccezionale, non più ripetuta in quanto i successivi casi *de incestu virginum Vestalium* sarebbero stati giudicati dal *pontifex maximus* con l'assistenza dei *minores pontifices* quale *consilium* e non da tribunali della *res publica*; la studiosa (p. 197 ss.) riporta che nel 111 a.C. un'altra *quaestio de incestu*, analoga, ebbe assai meno clamore⁴⁷ e soprattutto la *quaestio* non ebbe lo stesso organo giudicante. Il processo, peraltro, si chiuse con l'assoluzione in virtù della resistenza alla tortura dello schiavo⁴⁸. I due processi del 113 e del 111 per violata castità sarebbero dunque istruiti uno *ex lege Paduceae* e l'altro *ex lege Memmia*, con diverse caratteristiche procedurali. Mariangela Ravizza propende per escludere che i processi del 113 rappresentino un esempio di persecuzione eccezionale: il *iudicium* pontificale non aveva per oggetto la persecuzione di un *crimen*, ma l'espiazione di uno *scelus*, un illecito religioso (p. 200-201), per cui il pontefice esercitava il potere di accertamento di fatti e delle responsabilità di *ius sacrum*, dalla natura diversa da quella dei *quaestores*. E supporta la riflessione con il ragionamento sul processo di Catilina e Fabia⁴⁹, Crasso e Licinia⁵⁰, con *accusationes* che probabilmente originarono un unico procedimento (p. 211); anche se la ricostruzione esatta è impossibile, non può escludersi che la causa venne celebrata davanti a un tribunale (collegio con rappresentanti del popolo presieduto da un magistrato) e non *apud pontifices*, anche per la presenza di un avvocato difensore (p. 212). Ciò analogamente a quanto accaduto nel 62 a.C., per lo scandalo della Bona Dea a opera di Publio Clodio Pulcro che grazie a una schiava si era introdotto nella casa di Cesare per partecipare alla celebrazione dei *Damia* interdetta agli uomini. Il reato venne rimesso dal senato all'attenzione dei pontefici e delle vestali che partecipavano al culto che, viziato andava ripetuto; il senato, quindi, assimilò l'ipotesi a un *crimen incesti*, come atten-

⁴⁶) Dio Cass., *hist. Rom.* 26.87.5.

⁴⁷) Val. Max., *mem.* 3.7.9.

⁴⁸) Val. Max., *mem.* 6.8.1.

⁴⁹) Oros., *hist. adv. pag.* 6.3.1.

⁵⁰) Plut., *Crass.* 1.4-5, e Plut., *inimic. util.* 6.

tato alla castità delle sacerdotesse, dando incarico ai consoli M. Pupio Pisone Frugi Calpurniano e Valerio Messalla Niger, di costituire una *quaestio extra ordinem*⁵¹. Torbidi e corruzione minarono il processo che si concluse con un'assoluzione⁵². L'itinerario tracciato dalla studiosa conduce quindi a riconsiderare l'immagine delle vestali alla fine del II a.C. nel perimetro dei rapporti tra religione e politica proprio per la partecipazione delle sacerdotesse ad ambiti non religiosi, ma senza che questa prospettiva indirizzi verso una fallace evocazione di emancipazione femminile.

E' noto che Augusto, elemento di passaggio dalla repubblica all'impero, avviò una campagna politica moralizzatrice finalizzata al recupero dei valori del *mos maiorum* e dei *boni mores* che erano il cardine identitario della società romana, e che assunse su di sé i poteri civili e quello di pontefice massimo⁵³, il 6 marzo del 12 a.C. E' il potere politico che stende la sua mano su quello religioso per estensione, al quale conferisce un rinnovato vigore nel segno della tradizione. La dea Vesta aveva un posto particolare nella considerazione di Augusto⁵⁴, tanto da farle erigere una statua e un'ara nella sua casa privata sul Palatino⁵⁵, sacralizzando al contempo la sua persona. La sensibilità religiosa è da un lato frutto della consapevolezza dell'interconnessione tra spiritualità e società, dall'altro di come potesse essere strumentale a un disegno politico. Nella prima fase dell'era cristiana le fonti riportano un solo caso di incesto ai danni delle vestali, e riguarda proprio un imperatore, che avrebbe deflorato Rubria⁵⁶, mentre Vespasiano e Tito, per quanto non indifferenti alle questioni religiose, non si pronunciarono mai su quelle di impudicizia (p. 230). Domiziano accentuò il controllo e la stretta repressiva degli atteggiamenti in contrasto con la moralità, anche opponendosi alla penetrazione dei culti orientali e perseguitando le condotte omosessuali con il ripristino della *lex Scantinia* che reprimeva lo *stuprum cum viro* e applicandola anche a componenti dell'ordine senatorio ed equestre⁵⁷. All'inizio del suo principato punì *more veteri* tre vestali⁵⁸, dopo due

⁵¹ Cic., *Att.* 1.13.3, Vell. Pat., *hist. rom.* 2.45.1, Quint., *inst.* 4.2.88, Cic., *Mil.* 22.59, e Val. Max., *mem.* 4.2.5 e 9.1.7.

⁵² Cic., *Att.* 1.16.6-7, Dio Cass., *hist. Rom.* 37.46.2, e Liv., *ep.* 103.

⁵³ S. CONTI, *Il collegio dei pontefici sotto gli imperatori cristiani*, in «Forme di aggregazione nel mondo romano» – cur. E. Lo Cascio, G.D. Merola – Bari, 2007, p. 363 ss.

⁵⁴ P. RUGGERI, *La Vestale Massima Flavia Publicia: una protagonista della millenaria Saecularis Aetas*, in «Sacrum Nexum. Alianzas entre el poder político y la religion en el mundo romano (Thema Mundi VII)» – cur. J. Cabrero Piquero, L. Montecchio –, Madrid-Salamanca, 2015, p. 175.

⁵⁵ Dio Cass., *hist. Rom.* 55.12.5, e Suet., *Aug.* 57.2.

⁵⁶ Suet., *Nero* 28.1.

⁵⁷ Suet., *Dom.* 8.3.

⁵⁸ Dio Cass., *hist. Rom.* 67.13.1 e 67.3.4, e Suet., *Dom.* 8.4.

secoli che non si aveva contezza di casi di incesto (p. 228-232). Anche Caracalla inflisse condanne ad alcune sacerdotesse di Vesta riconosciute colpevoli di aver violato l'obbligo di castità⁵⁹, ma come per Domiziano, per tali atteggiamenti non è inopportuno indagare anche nelle problematicità dei rapporti familiari. Vittima innocente dell'immoralità di Caracalla fu invece la vestale Clodia Leta, da lui violentata⁶⁰ e condannata alla viviseppolitura, come tre altre sacerdotesse che nel 213 avevano violato il voto di castità⁶¹, a riprova che l'imperatore comminava la morte ai seduttori e riservava a sé l'impunità per lo stesso *crimen*. Nessuna pena, invece, per la vestale Iulia Aquilia Severa violata da Marco Aurelio Antonino, più noto come Eliogabalo⁶², di cui la *virgo Vestalis maxima* sventò il tentativo di spegnere il sacro fuoco e sottrarre il sacro reliquiario⁶³. La sacerdotessa venne sposata nel 221, poi ripudiata e poi nuovamente presa in moglie in spregio a ogni regola. Siamo ormai alla svolta epocale di Costantino, che segna il punto di non ritorno nel passaggio dal paganesimo al cristianesimo. Le vestali sopravvivono come retaggio di un mondo che solo esteriormente esiste ancora, ma ormai irrimediabilmente scomparso, mentre la loro virtù per antonomasia, la verginità, trasmuta nella consacrazione al Dio cristiano. Mancavano ancora alcuni passaggi necessari, che puntualmente si verificarono: Graziano rinunciò al titolo ormai anacronistico di *pontifex maximus* e Teodosio il grande nel 391 chiuse i templi proibendo gli antichi culti. Interrotta l'erogazione di fondi statali ai sacerdozi pagani, anche l'ultimo filo di resistenza per la sopravvivenza veniva spezzato. Le sovvenzioni destinate alle vestali furono dirottate a sostenere una corporazione urbana, e così le sacerdotesse uscivano dall'*atrium* come dalla contemporaneità romana per rimanere nel ricordo e nella storia dopo mille anni di custodia al fuoco sacro ormai spento per sempre.

Il testo di Mariangela Ravizza si inserisce con autorevolezza nel novero delle pubblicazioni in argomento, per i requisiti della ricostruzione e per il considerevole impiego delle fonti. Proprio la ricchezza della trattazione, tessuta su una struttura circolare di approfondimento con aperture di finestre e rimandi, a volte indulge al particolarismo, riuscendo comunque a scansare uno sterile didascalismo. Gli argomenti godono di una più che apprezzabile strutturazione logico-narrativa e una fluidità consequenziale. Il volume, nel complesso, fa emergere le qualità degli studi e i risultati della ricerca. Corposi, chiari ed esaurienti l'indice delle fonti e quello degli autori.

⁵⁹) Dio Cass., *hist. Rom.* 77.16.1-3.

⁶⁰) Dio Cass., *hist. Rom.* 77.16.2.

⁶¹) Dio Cass., *hist. Rom.* 77.16.3.

⁶²) Script. hist. Aug., *Heliog.* 6.5, Herod., *exc. din. Mar.* 5.6.2, e Dio Cass., *hist. Rom.* 80.9.3.

⁶³) Script. hist. Aug., *Heliog.* 6.7-8.